

COMUNE DI CAVEDAGO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 86

della **GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: DPCM 17/12/2021 "RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE": AFFIDAMENTO ALL'ARCH. FRANCESCA BERTAMINI DELL'INCARICO PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' E LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO SALUTE LUNGO IL RIO MOLINO IN C.C. CAVEDAGO (CUP D63I22000260001 – CIG 95136586F0)

Il giorno 28 novembre 2022

ad ore 19.00

Presenti i signori:

Viola Corrado
Viola Manuela
Zeni Lucia
Daldoss Daniele (Assente)

Assiste il Segretario Comunale dott. Michele Rizzi

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Viola Corrado nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: DPCM 17/12/2021 "RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE": AFFIDAMENTO ALL'ARCH. FRANCESCA BERTAMINI DELL'INCARICO PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' E LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO SALUTE LUNGO IL RIO MOLINO IN C.C. CAVEDAGO (CUP D63I22000260001 – CIG 95136586F0)

PREMESSO E RILEVATO CHE:

l'art. 6-quater del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha previsto l'istituzione di un «*Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale*», presso l'Agenzia per la coesione territoriale, finalizzato al rilancio e all'accelerazione del processo di progettazione nei comuni ricompresi nella mappatura aree interne, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali del Fondo sviluppo e coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il comma 3 del predetto art. 6-quater del decreto-legge n. 91 del 2017, prevede che *"Le risorse del Fondo sono ripartite tra i singoli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale"*.

In attuazione della previsione richiamata, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in data 18 febbraio 2022, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 17 dicembre 2021, che ripartisce il Fondo per la progettazione territoriale proposto dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale, per le annualità 2021 e 2022. Ne risultano beneficiari anche buona parte dei comuni della provincia di Trento, di popolazione inferiore a 30.000 abitanti e classificati come intermedi, periferici ed ultra periferici, in base alla mappatura aree interne per la programmazione 2021-2027, tra i quali anche il Comune di Cavedago.

Obiettivo della norma istitutiva del fondo è *"rilanciare e accelerare il processo di progettazione in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)"*, strumenti in cui sono allocate risorse consistenti destinate, oltre che alla realizzazione degli interventi, anche alla conclusione delle fasi di progettazione propedeutiche alla loro realizzazione; strumenti, peraltro, per i quali sono previste specifiche norme di accelerazione e semplificazione.

Il principale risultato atteso dalla norma istitutiva è l'avvio di nuove progettualità per la creazione di un parco progetti, che consenta e sostenga l'accesso alle imponenti risorse finanziarie allocate negli strumenti già citati, o ad altre risorse disponibili per analoghe finalità, e anche, come specificato dall'Agenzia per la coesione territoriale, a seguito di specifico quesito inoltrato dall'Amministrazione provinciale, tramite risorse statali o unionali, risorse proprie dei singoli comuni e risorse provinciali.

Le proposte progettuali finanziabili devono risultare:

- a) coerenti o complementari rispetto agli obiettivi posti dall'art. 3 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027;
- b) utili a realizzare almeno uno degli obiettivi di cui all'art. 12, comma 6 del decreto legge n.121/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 156/2021, ovvero *"la transizione verde dell'economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la coesione economica, l'occupazione, la produttività, la competitività, lo sviluppo turistico del territorio, la ricerca, l'innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale, nonché il miglioramento dei*

servizi per l'infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita professionale ai giovani e ad accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro”.

Le proposte progettuali afferenti ai lavori pubblici devono possedere un livello progettuale almeno pari a quello del progetto di fattibilità tecnico-economica ed essere effettuate secondo le linee guida, in materia di progettazione infrastrutturale, adottate dall'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale di concerto con Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in attuazione dell'art. 6-quater, comma 10, del decreto-legge n. 91 del 2017.

I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, in alternativa alle procedure del concorso di progettazione o del concorso di idee, possono impegnare in tutto o in parte, le risorse per l'affidamento di incarichi tesi alla redazione di progetti di fattibilità tecnica economica, secondo le modalità di cui all'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, purché coerenti con gli obiettivi di cui al comma 1. L'affidamento dell'incarico deve avvenire nel rispetto delle procedure consentite dall'ordinamento vigente, in relazione al valore del medesimo, ivi compreso – ove percorribile – l'affidamento diretto.

Con l'obiettivo di rendere più flessibile l'utilizzo dello strumento, il DPCM di ripartizione delle risorse ha voluto prevedere la possibilità di sostenere, nel caso dei lavori, - oltre al progetto di fattibilità tecnica ed economica, ritenuto il livello minimo da conseguire per l'accesso al fondo - le successive fasi di progettazione, pertanto è possibile finanziare, attraverso il fondo in oggetto, anche le successive fasi di progettazione, lasciando agli Enti beneficiari la valutazione dell'opzione più efficace e più rispondente alle circostanze specifiche del proprio territorio.

Ciascun Ente beneficiario è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali o di affidamento previste dal Fondo, a pubblicare i bandi o disporre gli affidamenti, entro il 18 febbraio 2023, pena la revoca del contributo. E' possibile utilizzare cumulativamente il contributo concesso a valere sulle annualità 2021 e 2022.

Il Comune di Cavedago risulta assegnatario di un contributo, per l'importo di Euro 14.044,51 (Euro 1.404,45 - fondo annualità 2021, e Euro 12.640,06 - fondo annualità 2022), che intende utilizzare cumulativamente.

Il Comune di Cavedago ha una forte vocazione turistica nell'ambito territoriale trentino. La sua collocazione geografica e la vicinanza con grossi centri della provincia trentina oltre allo stesso capoluogo, arricchiscono la sua attrattività per il turista sovra regionale e straniero, ma lo rendono attrattivo e facilmente accessibile anche ai cittadini della provincia di Trento.

È quindi nelle intenzioni dell'Amministrazione utilizzare il contributo in oggetto per incaricare dei professionisti esperti nel settore di predisporre uno studio di fattibilità e la progettazione definitiva per la realizzazione di un nuovo percorso salute lungo il Rio Molino.

In base a quanto previsto all'art. 20 della L.P. 26/1993, le attività di progettazione e le altre attività tecniche sono realizzate da personale dipendente, compatibilmente con la quantità e qualità delle risorse professionali e tecnologiche effettivamente disponibili. Il medesimo articolo prevede, peraltro, la possibilità di affidare a soggetti esterni all'Amministrazione, purché sulla base di motivate ragioni, compiti preparatori, strumentali ed esecutivi rispetto alla progettazione interna nonché le attività di progettazione vera e propria.

Per lo svolgimento delle suddette prestazioni professionali si deve procedere, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della L.P. n. 26/1993, mediante conferimento di incarichi esterni.

E' stata infatti verificata l'impossibilità di attingere a professionalità interne all'Ente. Si rileva che nell'ambito del Servizio Tecnico Comunale è impiegato unicamente un Assistente Tecnico cat. C, livello base, che si occupa di lavori pubblici e di edilizia privata. Il suddetto tecnico è dunque già impegnato in numerosi compiti ordinari e straordinari d'ufficio ed è impossibilitato ad assumere anche l'incarico di progettazione in questione.

L'esternalizzazione trova giustificazione nell'impossibilità di provvedere allo svolgimento dell'incarico con personale interno, per le motivazioni sopra riportate.

Ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. n. 23/1990, la procedura di affidamento può essere gestita in autonomia dal Comune.

Sussistono le condizioni per l'affidamento a trattativa diretta, sia ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. b) del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm. (importo di affidamento non superiore ad euro 48.500,00) che dell'art. 3, comma 01 della L.P. 2 del 23.03.2020 e ss.mm. "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e altre disposizioni". Detto articolo consente (fino al termine del 31.12.2021 indicato all'art. 8 comma 2 ter della L.P. 2/2020 e ss.mm.), di procedere in affidamento diretto per servizi di ingegneria e architettura e di progettazione, fino alla soglia di euro 139.000,00, stabilita all'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120 dd. 11.09.2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021.

In caso di affidamento diretto, l'affidatario è individuato ai sensi dell'art. 25 bis del richiamato decreto provinciale, tra gli iscritti nell'elenco previsto per la selezione degli operatori economici dall'articolo 19 della L.P. 2/2016 e ss.mm., sulla base del curriculum professionale.

Quale tecnico qualificato è stata così individuata l'arch. Francesca Bertamini con Studio a Trento, via San Donà n. 92, c.f. BRTFNC74H46L378D, P.IVA 01797250477, che si è resa disponibile all'assunzione degli incarichi in oggetto, inoltrando la propria offerta acclarata al protocollo comunale n. 3664 dd. 21.11.2022, con la quale propone di svolgere le seguenti prestazioni professionali: studio di fattibilità e progettazione definitiva.

Nell'individuazione dei professionisti è stato rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 19ter della L.P. 2/2016, come disciplinato, per gli incarichi tecnici, al paragrafo 3.5 delle linee guida approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 307 del 13.03.2020.

Con riguardo all'obbligo di ricorso al mercato elettronico per forniture e servizi sotto soglia, è stato accertato preliminarmente, ai fini dell'affidamento, che non risulta presente sul mercato elettronico provinciale alcun bando attinente alle prestazioni in oggetto (comma 6 dell'art. 36 ter 1 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm.).

Non dovendo effettuare alcun confronto concorrenziale, non è richiesta l'attivazione di una procedura telematica di negoziazione.

La tabella di calcolo dell'onorario, redatta ai sensi del D.M. 17.06.2016, si riassume di seguito:

- costo complessivo dell'opera Euro 300.000,00;
- categorie d'opera: Edilizia, idraulica e strutture;
- grado di complessità rispettivamente 0,95, 0,45 e 0,90;
- percentuale forfettaria spese 25%;
- onorario al netto di CNPA ed Iva Euro 10.931,10;
- ribasso offerto 20,00%;

La professionista è iscritta al suddetto elenco ed è in possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento degli incarichi in oggetto.

Per l'affidamento non è prevista la presentazione della garanzia definitiva, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad euro 40.000,00.= (art. 31, comma 2 della L.P. n. 2/2016).

La verifica dei requisiti autocertificati dal professionista in sede di iscrizione all'elenco telematico aperto viene effettuata dalla Struttura provinciale competente per la gestione dell'elenco con le modalità stabilite dall'art. 5 della L.P. 2/2020 e dalla circolare PAT/RFP326-0363637 di data 19.05.2021.

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra,

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che l'esternalizzazione trova giustificazione nell'impossibilità di provvedere allo svolgimento dell'incarico di che trattasi con il personale assegnato al Servizio Tecnico Comunale e

richiamate le pronunce della Corte dei Conti, dalle quali si evince l'assoluta necessità di produrre adeguate giustificazioni nel provvedimento, come nel caso specifico, al fine di evitare il danno erariale derivante dal conferimento dell'incarico esterno;

DATO ATTO che la proposta appare giustificata e legittima in quanto nella fattispecie si ritiene sussistano le motivazioni per derogare al principio di cui all'articolo 20, comma 1bis, della L.P. n. 26/93 e che il conferimento dell'incarico non costituisca violazione a tale principio, nè che ciò costituisca sintomo di trascuratezza, negligenza o imperizia nell'esercizio delle funzioni demandate agli amministratori e/o ai funzionari;

VISTO il D.M. 17.06.2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";

DATO ATTO che l'importo del corrispettivo consente la trattativa diretta ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lett. b) del D.P.P. 11.05.2012, n. 9/84 Leg. e ss.mm. e dell'art. 03, comma 01 della L.P. 2 del 23.03.2020 e ss.mm.;

VISTA la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.;

RICHIAMATA la L.P. 09.03.2016, n. 2 e ss.mm.;

VISTA la L.P. 23.03.2020, n. 2 e ss.mm.;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;

RILEVATO che il contraente è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine il contraente si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

FATTO RILEVARE, altresì, che il contratto sarà risolto, ai sensi del comma 8 del citato articolo 3, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A.;

DATO ATTO che il presente atto verrà pubblicato nell'apposita sezione trasparenza del sito web, ai sensi della normativa in vigore (D. Lgs 14.3.2013, n. 33 e L.R. 29.10.2014, n. 10);

VISTA la deliberazione consiliare n. 8 dd. 11.04.2022, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario ed il D.U.P., per gli esercizi 2022-2024.

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 185, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, ha espresso parere di regolarità contabile.

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, al fine di permettere alla professionista l'effettuazione delle prestazioni professionali richieste

D E L I B E R A

1. di prendere atto che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021 denominato RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE" (G.U. n. 41 del 18.02.2022) il Comune di Cavedago risulta assegnatario di un contributo di Euro 14.044,51 (euro 1.404,45 - fondo annualità 2021, e € 12.640,06 - fondo annualità 2022).
2. di nominare, come richiesto dalle disposizioni di disciplina del finanziamento, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i , il Segretario Comunale del Comune di Cavedago dott. Michele Rizzi, dotato del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura del Comune e dotato delle competenze professionali adeguate in relazione ai compiti richiesti.
3. di affidare il servizio tecnico di redazione dello studio di fattibilità e di progettazione definitiva del nuovo percorso salute lungo il Rio Molino in C.C. Cavedago all'arch. Francesca Bertamini con Studio a Trento, via San Donà n. 92, c.f. BRTFNC74H46L378D, P.IVA 01797250477, avverso il corrispettivo di Euro 10.931,10 oltre CNPA 4% ed IVA 22%, per complessivi Euro 13.869,37, come da preventivo che costituisce allegato A) parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
4. di stabilire con l'arch. Francesca Bertamini che:
 - a) l'incarico è affidato, a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), del regolamento di attuazione della medesima L.P. 26/93 approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;
 - b) nello svolgimento dell'incarico dovrà essere osservato quanto previsto in materia dalla L.P. 10.09.1993 n. 26, dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010, in quanto applicabili;
 - c) il Professionista incaricato dovrà, infine, tenere i necessari contatti con l'Amministrazione committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali errori e/o imprecisioni riscontrati nella documentazione presentata ed impegnandosi, eventualmente, a predisporre tutta la documentazione sostitutiva entro i termini che gli verranno assegnati;
 - d) gli elaborati da presentare per la progettazione definitiva sono elencati nel Regolamento di attuazione della medesima L.P. 26/93 approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;
 - e) gli elaborati relativi allo studio di fattibilità tecnico - economica dovranno essere consegnati, in n. 2 copie cartacee e n. 1 copia su supporto informatico (compreso formato DWG), entro il 31.03.2023, salvo richiesta di proroga motivata;
 - f) gli elaborati del progetto definitivo, dovranno essere consegnati, in n. 4 copie cartacee e n. 1 copia su supporto informatico (compreso formato DWG), entro il 31.03.2023;
 - g) qualora i termini previsti per la consegna degli elaborati non vengano rispettati, sarà applicata dal Comune per ogni giorno di ritardo una penale pari all'1 per mille del compenso, che sarà trattenuta sul saldo del compenso; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non potrà eccedere il 10% (dieci per cento) del compenso pattuito;
 - h) il pagamento dei compensi sarà effettuato dal Comune in unica soluzione ad avvenuta approvazione di ciascuna delle unità funzionali;
 - i) tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione delle seguenti modalità e condizioni di affidamento, sono possibilmente definite in via bonaria tra

il segretario ed il professionista; nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra, si ricorrerà all'autorità giudiziaria.

5. di precisare che con la sottoscrizione della comunicazione di affidamento dell'incarico la professionista attesta sotto la propria responsabilità di essere in regola con gli adempimenti in materia contributiva, previdenziale ed assistenziale, ed inoltre di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto del contratto stesso, a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione. Ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cavedago, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 dd. 06.10.2014, l'arch. Francesca Bertamini e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del presente contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibili, codice che, il fornitore dichiara di conoscere in ogni sua parte pur non venendo materialmente allegato al presente contratto.
6. di precisare che la stipulazione del contratto avviene mediante sottoscrizione, da parte del tecnico incaricato, di copia del presente provvedimento, per accettazione dell'incarico.
7. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari a Euro 13.869,37 secondo il seguente cronoprogramma:

Capitolo	Importo	Anno esigibilità
3349	13.869,37	2022

8. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è finanziata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 17 dicembre 2021;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
10. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
11. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Viola Corrado

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rizzi dott. Michele

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 28.11.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rizzi dott. Michele

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo informatico del sito del Comune per dieci giorni consecutivi, dal 29.11.2022 al 09.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rizzi dott. Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 183 comma 4 L.R n. 2/2018

Lì 28.11.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rizzi dott. Michele

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che la presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi art. 183 - comma 2 – Legge Regionale n.02 del 03.05.2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rizzi dott. Michele
